CAMERA DEI DEPUTATI N. 1846-C

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORE **COSSIGA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE:

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 dicembre 1959 (*Stampato n. 820*)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 febbraio 1960

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 giugno 1960 (*Stampato n. 820-B*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 giugno 1960

—

Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico

Presentata alla Presidenza il 30 giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge per l'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, fu approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 dicembre 1959.

La Camera, nella seduta del 17 febbraio 1960, approvò detto disegno di legge, trasmettendolo al Senato il 19 febbraio successivo, con modifiche.

Con la prima di dette modifiche, si volle evitare la « canonizzazione » costituzionale

del termine « territorio di Trieste », esistente nell'articolo 1, sostituendolo con la elencazione specifica dei comuni che vengono a costituire la nuova circoscrizione; su detta modifica ha concordato il Senato.

La seconda modifica era soppressiva dell'articolo 2, non ritenendosi che una legge costituzionale fosse la *sedes materiae* più appropriata per una disposizione di tale natura. Il Senato non ha ritenuto di dover accogliere detta modifica.

La Commissione – mentre riafferma il suo avviso circa la inopportunità e la inutilità dell'articolo 2, nel testo proposto dal Senato, anche per la poca tecnicità della sua dizione – ritiene di dover proporre alla unanimità l'approvazione del disegno di legge nel testo emendato dal Senato, al fine di accelerare il giorno in cui il nuovo Collegio potrà completare la sua rappresentanza nel Parlamento italiano.

COSSIGA, *Relatore*.

TESTO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a sé stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 2.

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 2.

Identico.